



Comune di Itri

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Umberto I, 1 - 04020 Itri (LT)

TEL 0771 7321

C.F. 81003170594 – P.IVA 00279170591

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 40/2026 del 15/10/2026

OGGETTO: MODALITÀ DI ACCENSIONE OCCASIONALE RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE (AI SENSI DELL'ART. 182 COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006).

OGGETTO: modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole (ai sensi dell'art.182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006).

IL SINDACO

PREMESSO

- che il D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, con il quale è stato adottato il “Codice della Protezione Civile” ha raccolto coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all'art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di protezione civile e, all'art. 3 le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, *“limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni”*;
- che il citato D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 all'art. 12, definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica (compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi), le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- che l'art 184 del D.Lgs. n. 152/2006 classifica tra rifiuti speciali, i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- che, in applicazione della disciplina europea sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, recepita con D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, il cui art. 13 ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006), la combustione incontrollata dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale rientra nell'illecito smaltimento di rifiuti, fatta salva la deroga di cui all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006;
- che l'art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti *“le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*;
- che da sempre in agricoltura si fa ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi, considerata dagli agricoltori una metodica valida e a volte insostituibile, capace di assicurare la pulizia

Ordinanza Sindacale N.40/2026 del 15/10/2026

e la messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendio e, mediante la distribuzione delle ceneri, di apportare nutrienti minerali alle piante e di arricchire la flora microbica;

- che da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi considerata, dagli agricoltori, una metodica non solo valida ma, a volte, insostituibile, capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, si rivela essere un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;
- che il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 144 del 24-6-2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. n. 152/06, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 8, lettera b), del D.L. n. 91/2014 ha inserito nell'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006, dopo il comma 6, il comma 6-bis, secondo cui: *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*

RITENUTO di garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli idoneo a evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi e per la diffusione di fitopatologie, e quindi a ridurre anche i trattamenti chimici, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, autosmaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, e di disciplinare con la presente ordinanza modalità, tempi e cautele della pratica già consentita dall'art. 182, comma 6-bis;

VISTO l'art. 92 del vigente Regolamento Regionale n. 7/2005 intitolato *"Condizioni per l'uso del fuoco"* che, in deroga alle disposizioni contenute nel precedente art. 91 recante *"Divieto di accensione del fuoco"*, indica i casi in cui l'uso del fuoco è consentito fornendo altresì indicazioni ai Comuni ai fini dell'esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

DATO ATTO

- che l'art. 65 della legge regionale n. 39/2002, intitolato *"Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta"*, indica *"...il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre. Costituiscono periodo di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre"*;
- che, per l'anno 2026, la Circolare informativa "Campagna AIB 2026" del 26.05.2026, n. 1714, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avente ad oggetto *"Attività antincendio boschivo (AIB) 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti"*, acquisita al protocollo comunale n. 9935 del 04.06.2026, individua il periodo di massimo rischio con stato di grave pericolosità **dal 15 giugno al 15 ottobre 2026**;
- che le misure di prevenzione sono contenute nella L.R. n. 39/2002, nel R.R. 18 aprile 2005, n. 7 e nella L. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- delle indicazioni fornite dalla Prefettura di Latina con comunicato stampa del 01.06.2026 avente ad oggetto *"Campagna Antincendi Boschivi 2026"*;

VISTI:

Ordinanza Sindacale N.40/2026 del 15/10/2026

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 50;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., "Codice dell'Ambiente", in particolare gli artt. 182, 184, 185 e 256-bis, quest'ultimo come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147;
- il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la L. 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale";
- la L. 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

1. Per le ragioni meglio precisate in premessa, di consentire occasionalmente **dal 16 Ottobre 2026 e fino al 14 giugno 2027**, la combustione dei residui agricoli sul luogo di produzione, nella fattispecie i soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente. La presente ordinanza cessa comunque di avere effetto dalla data di inizio di ogni periodo di massimo rischio o di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Lazio, anche se anteriore al 14 giugno 2027.

Le operazioni di accensione devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:

dal 16.10.2026 al 20.04.2027	
<u>Dal sorgere del sole e fino alle ore 10:30</u> (il fuoco deve estinguersi entro le ore 11:00)	<u>Dalle ore 15:30 fino al tramonto</u> (il fuoco deve estinguersi entro 30 minuti dal tramonto)

dal 21.04.2027 al 20.05.2027	
<u>Dal sorgere del sole e fino alle ore 10:30</u> (il fuoco deve estinguersi entro le ore 11:00)	<u>Dalle ore 17:00 fino al tramonto</u> (il fuoco deve estinguersi entro 30 minuti dal tramonto)

dal 21.05.2027 al 14.06.2027	
<u>Dal sorgere del sole e fino alle ore 09:00</u> (il fuoco deve estinguersi entro le ore 09:30)	<u>Dalle ore 18:00 fino al tramonto</u> (il fuoco deve estinguersi entro 30 minuti dal tramonto)

2. Non è consentita la combustione nei periodo di allerta decretati dall'art. 65 secondo capoverso della L.R. 39/2002 e precisamente *"tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre"*;
3. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere spento immediatamente;
4. Il terreno sui cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza

Ordinanza Sindacale N.40/2026 del 15/10/2026

- non inferiore a 5 metri priva di vegetazione intorno all'area di combustione;
5. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 6. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento.
 7. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti;
 8. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
 9. E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
 10. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali implicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
 11. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità competenti anche con riferimento a quanto dettato dall'art. 182 del D.Lgs.152/2006;
 12. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;
 13. E' consentito l'accumulo per la naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.

La presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti ogni ordinanza precedente in materia.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, con applicazione della procedura prevista dalla L. n. 689/1981 e con obbligo di spegnimento immediato del fuoco.

DISPONE

Che le Forze dell'Ordine, il Corpo di Polizia Locale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e produce effetto dal 16 ottobre 2026.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sia trasmessa:

- All'UTG – Prefettura di Latina: prefettura.preflt@pec.interno.it
- Al Comando Regione Carabinieri Forestale «Lazio» - Nucleo Carabinieri Forestale di Gaeta: flt43037@pec.carabinieri.it
- Al Corpo di Polizia Provinciale: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it
- Al Comando Stazione CC di Itri: tlt30136@pec.carabinieri.it
- Al Commissariato di P.S. di Gaeta: dipps142.5100@pecps.poliziadistato.it
- Al Comando Guardiaparco del Parco Naturale dei Monti Aurunci: parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
- Al Parco Riviera di Ulisse: enteparcorivieradiulisse@pec.regione.lazio.it
- Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina: com.prev.latina@cert.vigilfuoco.it
- Al Comando di Polizia Locale di Itri: polizialocale.itri@pec.it
- Alla Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso

Ordinanza Sindacale N.40/2026 del 15/10/2026

al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Itri, lì 15.10.2026

Il Sindaco
Andrea Di Biase

Itri, 15/10/2026

Il Sindaco
f.to ANDREA DI BIASE

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.)*

Ordinanza Sindacale N.40/2026 del 15/10/2026